

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Decreto Legislativo n. 231/2001

FONDAZIONE LUIGI QUONDAMATTEO ONLUS

PREMESSA

La Fondazione Luigi Quondamatteo Onlus si è dotata di un Modello di organizzazione che prevede l'individuazione di aree di maggior rischio di compimento reati, la previsione di linee per l'informazione, comunicazione e decisione nelle attività definite a maggior rischio di compimento reati, la previsione di un controllo e comunicazione all'Organismo di Vigilanza e l'introduzione di sanzioni per chi viola le previsioni disposte.

- **Definizioni:**
- **Area di Rischio** Aree di attività della Fondazione Luigi Quondamatteo Onlus ove è possibile il profilarsi del rischio della commissione dei reati c. presupposti dal Sistema del MOG.
- **Attività sensibili** Attività di rilevanza per la commissione di un reato nelle aree di rischio.
- **Codice Etico** Insieme di norme etiche e comportamentali adottato dalla Fondazione Luigi Quondamatteo Onlus.
- **Consulenti, collaboratori o anche soggetti esterni all'ente** Soggetti che non operano in rapporto di dipendenza con la Fondazione, ma che compiono atti nell'ambito dei processi ritenuti sensibili ai fini del Decreto in forza di un mandato o di un contratto di collaborazione professionale.
- **Decreto** Decreto Legislativo 231/2001.
- **Delega** Atto con il quale la Fondazione attribuisce poteri e funzioni nel contesto organizzativo.
- **Destinatari** Esponenti della Fondazione, collaboratori, dipendenti, fornitori, partner.
- **Ente non Profit** Enti costituiti sotto forma di Associazioni, Fondazioni, Comitati, Cooperative, Organizzazioni non Governative, Imprese Sociali, senza scopo di lucro.
- **Fornitori** Soggetti dei quali la Fondazione si avvale per la fornitura di beni e servizi.
- **Lavoratori dipendenti** soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato con la Fondazione.
- **Modello (MOG)** Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs 231/2001.
- **Organi sociali** La fondazione ha un Presidente, un Consiglio di Amministrazione, un organismo operativo per la gestione delle strutture, dei servizi, dei progetti e dei rapporti istituzionali ed un Revisore.
- **Organismo di Vigilanza** Organismo previsto dal Decreto che svolgerà compiti di vigilanza e controllo lui conferiti e enucleati nel Modello.
- **Partner** Controparti contrattuali con cui vengono intrattenute collaborazioni contrattuali
- **Procura** Atto con il quale la Fondazione conferisce poteri di rappresentanza verso i terzi.

- **Pubblico Ufficiale** Coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
- **Reato** Fattispecie previste dal D.Lgs 231/2001 che richiamano disposizioni del Codice Penale e Leggi Speciali.
- **Sistema sanzionatorio** sistema atto a disciplinare e sanzionare il mancato rispetto del MOG
- **Soggetti apicali** Soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso.
- **Soggetti non apicali o subordinati** Soggetti a cui viene affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali.
- **Soggetti terzi** che agiscono in nome e per conto dell'ente.
- **Volontari** Coloro che svolgono attività libera e gratuita per ragioni di solidarietà e giustizia sociale, nel contesto delle attività svolte dalla Fondazione.

PARTE GENERALE


- **1) Il Decreto Legislativo nr. 231/2001**
 - 1.a I principi generali e il regime di responsabilità a carico degli Enti non profit
 - 1.b Sanzioni
 - 1.c Efficacia esimente del MOG
 - 1.d Linee guida del Sistema di Controllo
- **2) Il Modello di Organizzazione**
 - 2.a Configurazione, metodo, struttura e stesura Modello
 - 2.b Linee guida del Sistema di Controllo
 - 2.c Obiettivi e Finalità
 - 2.d Destinatari del Modello
 - 2.e Adozione e modifiche del Modello
 - 2.f Attivazione ed implementazione del Modello
- **3) L'Organismo di Vigilanza**
 - 3.a Istituzione e identificazione dell'ODV
 - 3.b Nomina, durata e ipotesi di revoca dell'ODV
 - 3.c Funzioni e poteri dell'ODV

- 3. **d** Onorabilità e cause di ineleggibilità
- 3. **e** Obblighi informativi e riservatezza
- 3. **f** Reporting, conservazione e archiviazione delle informazioni
- 3. **g** Segnalazioni
- **4) Il Sistema di controllo interno**
 - 4.**a** I principi etici e di comportamento
 - 4.**b** Il sistema organizzativo
 - 4.**c** Il sistema di deleghe e procure (requisiti essenziali)
 - 4.**e** Le procedure
 - 4.**f** Il sistema di gestione delle risorse finanziarie
- **5) Diffusione del Modello e Comunicazione**
 - 5.**a** Principi generali
 - 5.**b** Programma di Formazione e Informazione concernente il Modello
 - 5.**c** Attività Formativa del personale
- **6) Sistema disciplinare**
 - 6.**a** Principi generali
 - 6.**b** Sistema sanzionatorio e misure nei confronti dei dipendenti
 - 6.**c** Sistema sanzionatorio e misure nei confronti dei soggetti apicali
 - 6.**d** Sistema sanzionatorio e misure nei confronti degli organi associativi
 - 6.**e** Sistema sanzionatorio e misure nei confronti dei collaboratori esterni, consulenti, fornitori e partner
 - 6.**f** Sistema sanzionatorio e misure nei confronti dei volontari


PARTE SPECIALE

Nella Parte Speciale saranno delineate le linee di comportamento che i destinatari del Modello organizzativo dovranno seguire al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nell'ambito delle attività dell'Ente.

Verranno quindi elencati e richiamati le ipotesi di reato per cui vi è rilevanza significativa in relazione agli ETS (Enti del Terzo Settore).



PARTE GENERALE



1.a I principi generali e il regime di responsabilità a carico degli Enti non profit

In data 08 giugno 2001 è stato emanato il decreto legislativo 231, entrato in vigore il 4 luglio 2001 sulla “disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica”.

Tale decreto ha introdotto un regime di responsabilità amministrativa, sostanzialmente equivalente alla responsabilità penale, a carico dell’Ente per alcuni reati commessi (individuabili nella categoria dei cd reati presupposto) nell’interesse o a vantaggio degli stessi dai seguenti soggetti:

persone fisiche con poteri di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’Ente;

persone fisiche con poteri di gestione e controllo dell’Ente;

persone sottoposte alla direzione o vigilanza di soggetti in posizione apicale e sovraordinata;

unità organizzative dell’Ente dotate di autonomia finanziaria e funzionale.

Questo tipo di responsabilità dell’Ente si va ad aggiungere a quella della persona fisica che ha materialmente realizzato il fatto.

L’Ente non risponde del reato commesso dalle persone fisiche, ma di un autonomo illecito riconducibile e rapportabile ad una carenza organizzativa che ha reso possibile la commissione del reato.

Viene quindi in tal modo riconosciuta una responsabilità “*da colpa organizzativa e gestionale*” che si manifesta ogni qual volta venga commesso un fatto criminoso riconducibile all’Ente.

Fin dall’entrata in vigore del Decreto si è a lungo discusso in merito all’applicabilità dello stesso al Terzo Settore.

Gli Enti non profit (tra cui Fondazioni, le Associazioni, comitati, la cui normativa di riferimento è contenuta nel Codice Civile), anche definiti come appartenenti al “Terzo Settore”, sono quegli Enti costituiti con determinati scopi, che non perseguendo finalità di lucro reimpiegano i proventi dell’attività svolta per il raggiungimento degli scopi sociali; sono Enti che non appartengono alla categoria degli Enti Commerciali, e nemmeno a quella di Enti Pubblici.

A favore delle tesi dell’esonero sono stati richiamati alcuni elementi come l’assenza del lucro e la carenza del necessario carattere imprenditoriale dell’attività svolta.

Orbene, si ritiene che tali dubbi debbano essere superati avendo riguardo sia al tenore letterale della disposizione, sia all’attività in concreto svolta dagli Enti No Profit.

In quest’ottica l’adozione dei modelli organizzativi imposti dal Decreto costituisce una vera e propria scelta di *governance*.

La decisione di identificare il rischio-reato e gestirlo, al fine di ridurre la possibilità che il relativo evento si verifichi, rientra in una politica da definirsi dai vertici amministrativi dell’ente nel rispetto

delle norme che impongono la cura e la vigilanza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

La verifica si traduce in un'attività cosiddetta di *risk assessment*, a seguito della quale anche gli Enti no profit potranno deliberare l'adozione del modello organizzativo, ove i rischi rilevati risultino tali da renderlo necessario, ovvero limitarsi a monitorare periodicamente i rischi, nel caso in cui gli stessi siano risultati accettabili.

Alla luce di quanto sopra appare chiaro che la responsabilità invocata dal Decreto è sussumibile alle condotte in concreto offerte da Enti senza scopo di lucro, anche privi di personalità giuridica.

1.b Sanzioni

Le sanzioni previste a carico dell'Ente possono essere così schematizzate:

Sanzioni pecuniarie

Per l'irrogazione di tali sanzioni, il criterio di quantificazione deve necessariamente tener conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente e dell'attività svolta dall'Ente per eliminare o ridurre le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Sanzioni interdittive

Si applicano solo in relazioni a specifiche ipotesi e condizioni e quando ricorrano alcune condizioni mirate: quando l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando la commissione del reato è stata determinata da gravi carenze organizzative ed in presenza di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive sono:

interdizione dall'esercizio dell'attività;

divieto di contrarre con la PA sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze funzionali alla commissione dell'illecito;

esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi, sussidi nonché revoca di quelli eventualmente già concessi;

divieto di pubblicizzare beni o servizi.

I criteri per l'applicabilità tengono conto dei medesimi requisiti individuati per la determinazione delle pene pecuniarie. Le pene interdittive possono essere applicate anche in cumulo tra loro.

In alcune ipotesi tassative e precisamente quando l'Ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività o anche quando l'interruzione dell'attività dell'Ente può provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione, viene prevista la nomina di un commissario giudiziale per lo svolgimento delle attività nel periodo pari alla durata della pena interdittiva, così da non procurare l'interruzione delle attività.

Confisca

In tale ipotesi viene ricondotta la confisca del prezzo o del profitto del reato ovvero di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.

Pubblicazione della sentenza (in forma integrale o in estratto)

Tale sanzione può essere disposta anche in presenza di una sanzione interdittiva.

Le sanzioni previste dal decreto colpiscono esclusivamente il patrimonio e l'attività dell'ente, non le persone fisiche che hanno commesso il reato.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche per i reati commessi all'estero, purché per gli stessi non si proceda anche nello Stato del luogo in cui è commesso il reato.

Inoltre, anche la configurazione del tentativo delle fattispecie incriminatrici previste dal decreto, generano una responsabilità per l'ente con l'unica conseguenza differente in merito alla distribuzione delle sanzioni.

Infatti, le sanzioni nell'ipotesi del tentativo vengono ridotte da un terzo alla metà mentre vengono integralmente escluse nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento criminoso (cfr. art. 26 co. 1 Decreto).

Occorre tener presente che nel corso degli anni, l'elenco dei cd reati presupposto si è notevolmente ampliato e quindi l'enucleazione tassativa può sempre subire modifiche e aggiornamenti.

1.c Efficacia esimente del MOG

La normativa ha introdotto un articolato sistema di esimenti, per effetto del quale l'Ente non può ritenersi responsabile se si è dotato di un adeguato apparato di regole interne volto a prevenire la commissione dei reati sia da parte dei soggetti in posizione apicale, sia da parte dei soggetti subordinati alle sovraordinate posizioni.

A tale scopo, l'articolo 6 del Decreto *"Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente"* statuisce che:

se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a (persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso), l'Ente non risponde se prova che:

a) *l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;*

b) *il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;*

c) *le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;*

d) *non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).*

In via prodromica quindi devono essere individuate le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengono commessi i reati previsti dal Decreto, tale individuazione viene svolta attraverso la cd mappatura delle aree di rischio.

Devono essere previsti protocolli (cd procedure) con lo scopo di disciplinare le attività astrattamente esposte ad un rischio. Nella parte **COMPORTAMENTI- ATTUAZIONE- PROCEDURE** verranno descritti i comportamenti attuativi improntati sempre alla **LICEITÀ**, intesa nei termini della garanzia dell'esercizio delle attività proprie dell'organizzazione nel rispetto di norme, leggi e regolamenti; **ETICA**, quale elemento cardine di buon governo e di corretto assolvimento degli obiettivi dell'organizzazione anche in relazione al proprio ruolo sociale; **TRASPARENZA**, relativa alla piena e corretta circolazione delle informazioni sia all'interno del sistema.

Occorre poi prevedere gli obblighi di informazione nei confronti dell'ODV organo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.

Infine, è necessario introdurre un sistema disciplinare interno idonea a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

1.d Linee guida del Sistema di Controllo

Come linee guida di riferimento per la stesura del presente Modello sinteticamente sono state considerate le seguenti modalità di esecuzione in merito alle attività da analizzare:

Individuazione aree di rischio.

Predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire la commissione dei reati presupposto.

Previsione degli obblighi di informazione da parte dell'OdV e verso l'OdV.

Il tutto nel rispetto del Codice Etico e comportamentale allegato, delle procedure manuali ed informatiche e della verifica e congruenza delle operazioni svolte nell'ambito della separazione dei poteri e delle funzioni.

2) Il Modello di Organizzazione

2. a Configurazione, metodo, struttura e stesura Modello

Il Modello consta di una parte generale e di una parte speciale.

La parte generale illustra il quadro normativo, gli obiettivi, le modalità di adozione, predisposizione e formalizzazione di un sistema di controllo, l'ODV, la diffusione e comunicazione del modello, il sistema disciplinare ecc. ecc.

La parte speciale descrive le regole e disposizioni generali cui devono uniformarsi gli Organi Associativi, i Dipendenti, i Collaboratori, i Consulenti, i Volontari, ed i Fornitori. Vengono poi

individuare le aree di attività a rischio ed infine le categorie di reati presi in considerazione dal Decreto, i cd reato presupposti.

Il presente Modello ha comportato in via preliminare le seguenti attività:

Analisi documenti

l'esame della seguente documentazione tra cui a titolo non esaustivo: statuto, organigramma, sistema di deleghe e procure, procedure attuate dalla Fondazione su tematiche sensibili in relazione ai reati presupposto come ad esempio doc.ne contabile, bilancio, gestione dei rapporti contrattuali, rapporti con i fornitori, sicurezza sul lavoro, nomina RSPP, Medicina del lavoro, procedure di sicurezza, analisi polizze assicurative ecc. ecc.

Individuazione aree a potenziale rischio di commissione reato

Realizzazione interviste

interviste ed incontri con i cd soggetti "Key Officer", ovvero persone che ricoprono ruoli chiave nell'organizzazione, nelle aree individuate.

Risk assessment

Individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (art. 6, co. 2, lett. a). Tale requisito può essere soddisfatto attraverso l'introduzione di un processo sistematico di valutazione dei rischi potenziali (nella commissione dei reati) che prende appunto il nome di risk assessment, cuore del processo di risk management e consiste nella misurazione e nella valutazione dei fattori di rischio identificati assegnando a ciascuno un valore di probabilità e un valore di impatto/danno nel valutare gli stessi. Si ritiene opportuno precisare che per rischio si intende la probabilità che un evento od una azione possa determinare effetti pregiudizievoli per l'Ente.

Gap analisi

L'analisi del sistema di controllo è stata svolta avendo riguardo al singolo processo individuato come sensibile, favorendo il confronto con il sistema di controllo offerto dall'analisi del Decreto e delle Linee Guida di riferimento.

2.b Linee guida del Sistema

Il Modello deve essere adottato partendo da una mappatura dei rischi di reato specifica ed esaustiva; le linee guida possono essere tratte dall'analisi e dall'interpretazione dell'articolo 6 co. 2 del Decreto

Art. 6 co. 2 D.Lgs. 231/01	Prassi operative
a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;	Realizzazione di un <i>Risk assessment</i>

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;	Attuazione di protocolli e procedure volte a presidiare tutti i processi decisionali nelle aree a rischio-reato.
c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;	Redazione di specifici protocolli per la gestione delle risorse finanziarie anche relativamente ai processi cosiddetti "strumentali" alla commissione di reati.
d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;	Definizione di appositi flussi informativi verso l'organismo di vigilanza, tramite segnalazioni spontanee provenienti dai soggetti aziendali ed appositi flussi, che dovranno essere specificati in appositi protocolli all'interno del Modello.
e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.	Stesura di un apposito sistema disciplinare che, in coerenza con l'apparato disciplinare del contratto di lavoro, vada a individuare i comportamenti contrari ai principi ed alle regole del Modello, passibili di sanzione da parte della società.

2. c Obiettivi e Finalità

PREVENZIONE la commissione di reati ex D.Lgs 231/2001.

ASSICURAZIONE liceità, correttezza e trasparenza delle attività sociali.

SENSIBILIZZAZIONE dipendenti, collaboratori, volontari e terzi sull'importanza della prevenzione dei reati

PROCEDURE SANZIONATORIE

INFORMAZIONE a tutti coloro che operano per conto o nell'interesse dell'Ente, che la violazione delle norme contenute nel Modello comporterà l'irrogazione delle sanzioni

IMPLEMENTAZIONE del Modello.

Le disposizioni contenute nel presente Modello si rivolgono e sono destinate a tutti i soggetti che svolgono attività per conto o a vantaggio dell'Ente ed in particolare:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione.
- Dipendenti, parasubordinati e collaboratori esterni.

- Consulenti, fornitori e partner ed in genere terzi che operano per conto o comunque nell'interesse dell'Ente.
- Membri dell'Organismo di Vigilanza
- Volontari.

2.e Adozione e modifiche del Modello

L'adozione del Modello prevista dalla legge è stata sottoposta a deliberazione del Consiglio Amministrativo dell'Ente e, via via nel tempo il Modello potrà essere modificato.

2.f Attivazione ed implementazione del Modello

Attraverso il Modello l'Ente predispone un codice comportamentale indirizzato ai destinatari di cui sopra al fine di scoraggiare la commissione dei reati previsti dal decreto. Si tratta di un programma d'azione dettagliato con procedure, la modulistica, sistemi informatici, ed un codice etico che, insieme, guidano i membri dell'ente nell'espletamento della loro attività in modo corretto e ossequioso della legge 231. Una efficace implementazione del Modello permetterà quindi di garantire il rispetto delle prescrizioni; ispirare lo svolgimento di tutte le attività ai principi di comportamento e alle regole di condotta introdotte; segnalare tempestivamente all'OdV eventuali irregolarità;

Nella pratica i singoli responsabili delle funzioni interne avranno il compito di verificare il rispetto dei processi con le procedure prescritte.

3) L'Organismo di Vigilanza

3.a Istituzione e identificazione dell'ODV

Il Decreto all'art. 6, comma 1 lett. b) statuisce come condizione per la concessione dell'esimente della responsabilità amministrativa, che sia affidato ad un organismo autonomo interno il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, tale Organismo è denominato Organismo di Vigilanza.

Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente in composizione monocratica.

L'Organismo di Vigilanza dovrà complessivamente possedere adeguati requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità di azione, oltre che di onorabilità.

3. b Nomina, durata e ipotesi di revoca dell'ODV

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina dell'Organismo Di Vigilanza La durata dell'ODV viene stabilita per un periodo di anni tre, alla scadenza dell'incarico, l'ODV potrà continuare a svolgere le proprie funzioni sino a nuova nomina.

I componenti dell'ODV non possono essere revocati se non per giusta causa.

Rappresentano ipotesi di giusta causa di revoca:

una sentenza di condanna dell'Ente ai sensi del Decreto, o una sentenza di patteggiamento, passata in giudicato, ove risulti dagli atti l'omessa e/o insufficiente vigilanza da parte dell'ODV, la violazione degli obblighi di riservatezza prescritti, grave negligenza nell'adempimento dei propri compiti, la mancata partecipazione a più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, in caso di dimissioni l'ODV dovrà darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione che prenderà le decisioni del caso.

3. c Funzioni e poteri dell'ODV

L'Organismo di Vigilanza, ai sensi del Decreto, deve in primo luogo vigilare sul funzionamento, sull'osservanza del Modello (procedure interne e di controllo nelle aree di rischio) e sulla cura del relativo aggiornamento con verifiche periodiche circa l'adeguatezza e l'aggiornamento del Modello Organizzativo.

L'ODV ha altresì poteri ispettivi e direttivi rispetto alle funzioni coinvolte al fine di ottenere le informazioni funzionali allo svolgimento efficace delle sue attività (segnalazioni, emissioni di ordine di servizio, censura di condotte con l'irrogazione delle relative sanzioni, accesso ai documenti dell'Ente, avvalimento di collaborazioni esterne ecc)

3. d Onorabilità e cause di ineleggibilità

Non possono essere eletti membri dell'Organismo di Vigilanza e, se lo sono, decadono automaticamente dalla carica: i soggetti inabilitati, interdetti, falliti o condannati ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da uffici pubblici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi (di cui all'articolo 2382 codice civile) coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"; coloro che sono stati condannati a seguito di sentenza ancorché non ancora definitiva, o emessa ex artt. 444 e ss. codice procedura penale o anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile (Disposizioni penali in materia di società e consorzi) e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e sue successive modifiche od integrazioni (disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa);

2) a pena detentiva, non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento

3) per un delitto contro la pubblica amministrazione, o alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

5) in ogni caso e a prescindere dall'entità della pena per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal D.Lgs. 231/01; iv. coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'OdV in società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9, D.Lgs. 231/01, salvo che siano trascorsi 5 anni dalla inflizione in via definitiva delle sanzioni e il componente non sia incorso in condanna penale ancorché non definitiva.

3. e Obblighi informativi e riservatezza

Per permettere il corretto svolgimento delle sue attività l'OdV deve essere reso destinatario di tutte le informazioni relative a violazioni (perpetrate o tentate) del Modello, nonché di tutte le informazioni funzionali allo svolgimento dei suoi compiti.

L'Organismo di Vigilanza assicura la riservatezza delle informazioni di cui venga in possesso, in particolare se relative a segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello.

L'OdV si astiene, altresì, dall'utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli propri di un organismo di vigilanza, fatto salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione.

L'inosservanza di tali obblighi costituisce giusta causa di revoca della carica.

3. f Reporting, conservazione e archiviazione delle informazioni

L'OdV è tenuto a riferire tutto quanto concerne all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

Tutti i documenti redatti e gli eventuali aggiornamenti necessari saranno conservati ed archiviati presso l'Ente, per una durata di tempo non inferiore ad anni 5.

3. g Segnalazioni

Per favorire la segnalazione di tutte le tentate o perpetrate violazioni del Modello, è attivo un sistema di segnalazione che prevede la possibilità di inoltrare direttamente all'OdV la singola segnalazione per il tramite della posta elettronica.

Per poter essere presa in analisi dall'OdV la segnalazione dovrà contenere i seguenti dati:

1. Nome e Cognome del Segnalante;
2. Nome e Cognome della funzione coinvolta;
3. Descrizione dettagliata e circostanziata dell'evento;

La segnalazione potrà riguardare ogni ambito potenzialmente esposto al rischio commissione reati del Decreto.

La Fondazione garantisce da possibili ritorsioni di qualunque genere derivanti dall'aver fornito notizie di possibili violazioni del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. Le informazioni e le segnalazioni acquisite dall'Organismo di Vigilanza e dalle strutture dallo stesso utilizzate, sono considerate riservate e non possono essere divulgate salvo i casi previsti dalla normativa vigente.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

Oltre alle segnalazioni sopra descritte, i destinatari devono obbligatoriamente ed immediatamente trasmettere all'OdV le informazioni concernenti:

* i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati di cui al D. Lgs. 231/2001;

* i rapporti preparati dalle funzioni competenti nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. 231/2001;

* le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di Reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello.

4) Il Sistema di controllo interno

4. a I principi etici e di comportamento

La Fondazione opera in primo luogo nel rispetto della normativa nazionale, comunitaria ed internazionale seguendo i principi comportamentali ed etici sanciti nel Codice Etico e principalmente ruotano intorno ai valori di tolleranza, rispetto della dignità umana e ausilio psico-sociale nei confronti di giovani e adolescenti che necessitano di cure in regime di domiciliarità con l'aiuto di professionisti e consulenti dedicati.

I principi generali possono essere sinteticamente così elencati:

Solidarietà e creazione di rete solidale nel territorio; equità e giustizia nel trattamento; diligenza qualificata, competenza, professionalità ed efficienza; onestà, lealtà, buona fede e correttezza.


I comportamenti attuati seguono la trasparenza e la tracciabilità avendo particolarmente riguardo alle aree sensibili identificate.

L'intera documentazione riguardante i trattamenti e le casistiche interne al servizio viene adeguatamente conservata ed archiviata nel rispetto dei principi della riservatezza e della privacy.

La Fondazione ha predisposto apposita mappatura che permette di rappresentare la struttura reale della Fondazione stessa individuando così gli organi, i servizi e le aree gestionali.

.....

L'organigramma rappresentato nel presente modello e corredato dei livelli di "operations" potrà subire dei cambiamenti ed aggiornamenti che saranno monitorati e rappresentati in divenire.



LIVELLI DI OPERATIONS: PROCESSO E FUNZIONI necessari per trasformare le risorse impiegate dalla Fondazione in servizi offerti all'utente (supporto psico-sociale)

Come da organigramma tutte le funzioni amministrative, di controllo, gestionali e le funzioni di natura clinica -riabilitativa dovranno collaborare in sinergia per garantire la massima fruibilità del servizio offerto, all'interno del processo volto all'accoglienza con relative garanzie:

PROCESSO La Fondazione si impegna attraverso Convenzioni con Enti Pubblici e Privati a creare una rete di sostegno domiciliare con percorsi e progetti mirati al recupero psico-sociale di giovani e adolescenti.

Il servizio viene offerto a mezzo di consulenze da parte di liberi professionisti che operano nel settore per il benessere psicofisico degli individui

La Fondazione si impegna a:

gestire i rapporti con P.A. ed Enti inviati, garantire un sostegno mirato nei casi diversi in regime di domiciliarità attraverso interventi di sostegno offerti sia presso il domicilio dell'utente sia presso locali predisposti individuati principalmente nella sede operativa della Fondazione sita in Roma, Via Nomentana n. 1367, garantire e promuovere le relazioni con i servizi territoriali preposti e con tutti gli enti e partner chiamati in causa, garantire rispetto di tutta la normativa presente in materia , promuovere formazione e informazione attraverso incontri e manifestazioni anche a scopo di beneficenza nel rispetto dei fini istituzionali dell'Ente.

FUNZIONI INTERESSATE

1) Amministrative, Progettuali, contabili, legali

Amministrazione

Compiti di gestione amministrativa delle pratiche e di interfaccia con P.A. ed Enti Privati, gestione rapporti e comunicazioni di natura ordinaria anche attraverso sistema di PEO dedicata e PEC; compiti di gestione, conservazione e archiviazione di tutti i documenti in formato elettronico/cartaceo; Partecipazioni a incontri, eventi, riunioni programmate ed aggiornamenti.

Gestione e rapporti con liberi professionisti che operano in regime di domiciliarità per il recupero dei giovani e adolescenti. Gestione di rapporti afferenti all'organizzazione di eventi di beneficenza nel rispetto dei fini istituzionali dell'Ente.

Area Progetti

Studio e progettazioni per fonti di finanziamento dedicate: monitoraggio bandi in uscita, bandi pubblici: europei, nazionali e locali (regioni, province e comuni), ricerca bandi su canali di finanziamento pubblici e privati, analisi vincoli economici e progetti finanziabili, studio partecipazione della Fondazione (capofila-partner), studio capacità organizzativa e capacità finanziaria fattibilità: coerenza tra attività programmate e obiettivi del progetto/bando.

Analisi motivazioni-opportunità – rischi – (possibilità di ricevere un contributo, incremento delle risorse economiche, aderenza al bando/ scarsa rispondenza alle reali esigenze dell'organizzazione e/o del contesto).

Partecipazioni a incontri, eventi, riunioni programmate ed aggiornamenti.

Area contabile

Rispetto degli obblighi contabili in aderenza alle normative previste, per il perseguimento delle attività solidaristiche e di utilità sociale, controllo del corretto impiego delle risorse utilizzate, tenuta fogli cassa periodici, redazione documenti contabili e di bilancio e conservazione di tutta la documentazione di spesa e i contratti stipulati dalla Fondazione, tracciabilità di incassi e pagamenti.

Area legale

Consulenza in materia per la gestione dei rapporti contrattuali relativi a beni mobili ed immobili, attività di recupero somme dovute a seguito di inadempimenti contrattuali e mancate erogazione contributi spesa, gestione di pratiche in materia assicurativa e preparazione- redazione documenti associativi in linea con la normativa prevista, studio e attività di consulenza e ricerca in materia dedicata, gestione rapporti con PA ed Enti privati e fornitori di servizi.

Partecipazioni a incontri, eventi, riunioni programmate ed aggiornamenti.

2) Equipe Clinica, Area ricerca

L'Equipe clinica è composta da professionisti esperti nel settore del recupero psico-fisico in particolare con riguardo all'attività clinica e nel disagio psico-sociale di giovani adolescenti.

Tutti professionisti che si occupano della valutazione dei bisogni dell'utente attraverso lo studio di un percorso riabilitativo e conseguente adozione di percorsi mirati e individualizzati (caso singolo)

Le figure professionali coinvolte sono specializzate nella materia del disagio giovanile e utilizzano tutti gli strumenti propri della singola professione lavorando costantemente sul campo e organizzando incontri, eventi, riunioni programmate ed aggiornamenti.

Tutto nell'ottica di percorsi di sostegno svolti in regime di domiciliarità o nell'ambito di Convenzioni dedicate, attraverso eventi laboratoriali di recupero e di svago.

Area ricerca e di studio: psicologi, psicoterapeuti, antropologi e sociologi che si occupano di promuovere la ricerca e gli studi in materia anche attraverso riunioni, eventi, pubblicazioni.

Tutte le risorse coinvolte dovranno agire ed operare in base ai principi deontologici propri dei colleghi di appartenenza e del CODICE ETICO e rispettare i principi di legalità, trasparenza, correttezza e riservatezza.

4.b Il sistema organizzativo

Il modello di Corporate Governance della Fondazione è strutturato in modo tale da assicurare e garantire massima efficienza ed operatività.

Il modello di Corporate Governance è organizzato con la Presidenza ed il Consiglio di Amministrazione che si occupano di garantire la regolazione di flussi informativi tra gli Organi Sociali e le funzioni della Fondazione, nonché tra questi e l'Organismo di Vigilanza.

Nel sistema di cui sopra si inseriscono il Modello, le Procedure, volti alla prevenzione dei reati previsti dal Decreto, a rendere il più efficiente possibile il sistema dei controlli.

Il fondamento sostanziale del Modello è rappresentato dal "Codice Etico e comportamentale".

Il sistema organizzativo è quindi finalizzato alla prevenzione dei Reati ex D.Lgs. 231/2001 e si fonda sui principi di verificabilità, tracciabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D. Lgs. 231/200.

Esempi di strumenti organizzativi: organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc., il tutto improntato a principi generali di conoscibilità all'interno della Fondazione e di chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri.

4.c Il sistema di deleghe e procure (requisiti essenziali)

Per un chiaro conferimento dei poteri è necessaria l'emanazione di deleghe di funzioni e di disposizioni organizzative; lo svolgimento di ogni attività deve essere preceduto infatti dalla

formalizzazione della delega per l'identificazione delle funzioni e delle responsabilità attribuite a ciascuna unità organizzativa.

Per il principio della separazione ed autonomia dei poteri, il soggetto che autorizza lo svolgimento di una determinata attività deve essere diverso dal soggetto che la svolge, dal soggetto che la controlla e da colui che la traccia.

In tal modo il sistema autorizzativo e decisionale si traduce in un sistema articolato e coerente di deleghe di funzioni e procure della Fondazione.

"**DELEGA**" = atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative; ogni delega deve indicare i poteri del delegato; ed il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente o ex lege o statutariamente.

"**PROCURA**" = negozio giuridico unilaterale con cui la Fondazione attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Le procure sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega funzionale interna o di specifico incarico e prevedono l'estensione dei poteri di rappresentanza e, eventualmente, i limiti di spesa.

Le procure devono essere tempestivamente aggiornate in caso di assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, ecc.

La verifica, il controllo ed il rispetto del sistema di deleghe e procure vengono attuati dall'OdV che, se del caso, propone e suggerisce modifiche o integrazioni anche in presenza di anomalie.

4.e Le procedure

Le procedure rappresentano un insieme di norme da seguire agendo per un determinato fine. Lo scopo è far sì che, in un determinato ambito, tutti gli operatori agiscano in modo uniforme e formalmente riconosciuto.

Le procedure scritte ai sensi del Decreto sono essenziali per l'attività di controllo/vigilanza delle funzioni deputate allo scopo.

In tale ottica, costituiscono un punto di riferimento sia per gli operatori sia per i controllori per verificare la correttezza organizzativa della Fondazione e il livello di controllo interno tendente alla minimizzazione di un dato "rischio".

Le procedure vengono attuate e svolte al fine di disciplinare in maniera dettagliata le attività oggetto dei processi e dei trattamenti, per garantire l'implementazione dei principi di comportamento e di controllo stabiliti nel presente Modello.

Le Procedure garantiscono in particolare l'applicazione dei principi inerenti alla formalizzazione di ruoli, responsabilità, modalità delle attività operative e di controllo disciplinate; tracciabilità e formalizzazione di ciascuna attività rilevante del processo oggetto della procedura al fine della ripercorribilità ex post di quanto realizzato e dell'evidenza dei principi e delle attività di controllo applicate.

Scopo delle procedure è quindi:

garantire un adeguato livello di archiviazione della documentazione rilevante con sistemi di profilazione delle utenze in relazione all'accesso a moduli o ambienti;

regolare e verificare il corretto utilizzo dei sistemi e ausili informatici (supporti hardware e software), di meccanismi automatizzati di controllo degli accessi ai sistemi, di meccanismi automatizzati di blocco o inibizione all'accesso;

controllo e rispetto privacy, segretezza e riservatezza dati a mezzo archiviazione dati;

garantire un adeguato livello di formalizzazione, mantenendo traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;

garantire un adeguato livello e grado di separatezza, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla.

4.f Il sistema di gestione delle risorse finanziarie

Il sistema di gestione delle risorse finanziarie trova massima esplicazione nel principio di separatezza, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla.

Il decreto 231/2001 richiede di individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati (art. 6, comma 2, lettera c).

Vi sono attività che il Modello prevede come aree di specifico controllo avendo riguardo ai seguenti processi ritenuti particolarmente sensibili:

- transazioni finanziarie e processi di gestione dei pagamenti e relativi flussi.
- processo di approvvigionamento beni e servizi;
- consulenze e prestazioni professionali (processo di conferimento di incarichi);
- assunzione del personale (processo di selezione e assunzione delle risorse umane).
- processo di gestione delle risorse finanziarie attività relative ai flussi monetari e finanziari per l'adempimento delle obbligazioni sociali di varia natura.

In particolare, devono essere rispettati i principi di trasparenza, verificabilità congruenza con lo scopo e con gli ideali della Fondazione, tracciabilità, correttezza, pianificazione risorse finanziarie, verifica autorizzazione per richiesta e disposizione delle risorse finanziari, controlli dei pagamenti, attivazione del sistema di deleghe e procure, controlli contabilità ed intrattenimento rapporti contrattuali bancari ed assicurativi con istituti di credito ed assicurativi.

5) Diffusione del Modello e Comunicazione

5.a Principi generali

Con l'adozione del presente Modello la Fondazione intende potenziare il sistema di regole, principi e procedure interne per fornire a tutti coloro che operano all'interno della struttura, o che a vario titolo entrano in contatto con essa, uno strumento volto a garantire che, nell'esercizio di ogni attività, vengano tenuti comportamenti corretti ed in linea con il Modello stesso, vengano garantiti i principi etici e di comportamento contenuti nel Codice Etico e applicate le procedure organizzative e di controllo configurate per prevenire il rischio di commissione dei reati.

Per questi motivi il Modello trova integrazione con il sistema dei controlli e di corporate governance e si inserisce nel processo di diffusione dei principi etici ed organizzativi improntati alla correttezza, alla trasparenza, alla legalità e alla tracciabilità di ogni procedura.

Il Modello si integra con il sistema dei controlli e di corporate governance già in essere all'interno dell'ente e si inserisce nel processo di diffusione di una cultura di impresa improntata alla correttezza, alla trasparenza e alla legalità.

L'efficacia del Modello è quindi direttamente collegata e connessa ad una opportuna ed idonea diffusione dello stesso in tutti gli ambiti.

5.b Programma di Informazione e Formazione concernente il Modello

Al fine di vedere garantita la conoscenza concreta del Modello, la Fondazione promuove la più ampia divulgazione, all'interno e all'esterno della struttura, dei principi e delle previsioni contenuti nel Modello stesso volto alla prevenzione dei reati.

La Fondazione comunica, l'avvenuta adozione del Modello sia presso la sede e gli uffici operativi sia attraverso la pubblicazione sul sito internet *www.fondazionequondamatteo.it*

I destinatari tutti si impegnano pertanto all'osservanza delle regole ivi contenute.

La Fondazione si impegna ad attuare programmi di formazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto, del Modello e del Codice Etico (parte integrante), da parte di tutti i Destinatari.

A tal fine, come sopra rappresentato, viene istituito l'Organismo di Vigilanza che ha il compito di verificare la predisposizione dei programmi di informazione e formazione, in particolare attraverso la collaborazione nella definizione del contenuto delle comunicazioni periodiche da trasmettere a tutti i destinatari per fornire loro la necessaria sensibilizzazione e la conoscenza di base sul Decreto nonché attraverso la promozione di eventuali iniziative atte a favorire la conoscenza e la comprensione del Modello e/o aggiornamento dello stesso.

5.c Attività Formativa del personale

L'Ente assicura una efficace formazione del personale, le regole di condotta e di comportamento nonché il sistema di controllo vengono garantiti attraverso un'adeguata informazione e formazione del personale.

La formazione viene calibrata in base alle singole funzioni e ruoli coinvolti.

Vengono organizzati incontri, manifestazioni, riunioni volte alla sensibilizzazione della materia e dell'organizzazione nonché prospetti, report, piani di attuazione, protocolli e procedure volti alla conoscibilità del Modello.

Per il personale è prevista una formazione specifica nel contesto dei loro percorsi di formazione e aggiornamento.

I momenti formativi riguarderanno il quadro normativo di riferimento di cui al Decreto, il Codice Etico, il Modello, modalità operative e ruolo dell'OdV e regolamento interno.

6) Il sistema disciplinare

6.a Principi Generali

Il Decreto Legislativo 231/2001 ha introdotto un sistema sanzionatorio che prefigura forme di responsabilità c.d. amministrativa degli enti per i reati commessi nel loro interesse od a loro vantaggio da soggetti in posizione apicale o comunque da soggetti sottoposti alla direzione di altri.

Scopo del MOG e della sua implementazione è cercare di escludere la responsabilità dell'ente qualora si riesca a dimostrare l'adozione e l'efficace attuazione, prima della commissione del reato, di Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In tal senso, regole e misure operative o tecnologiche (Procedure) devono essere rispettate dal personale, in quanto finalizzate ad impedire la realizzazione di reati.

Creata il MOG, la violazione e/o comunque il mancato rispetto delle regole stabilite espongono le persone fisiche a responsabilità di natura penale e l'Ente a importanti responsabilità di natura penale-amministrativa.

Al fine di evitare e prevenire potenziali situazioni che possano esporre i soggetti di cui sopra (persone fisiche ed ente stesso) a responsabilità penali ed amministrative è necessario, quindi, garantire l'efficacia del MOG attraverso un sistema disciplinare e sanzionatorio che intervenga allorché il personale ed i destinatari violino una Procedura preventiva prevista dal Modello.

I principi su cui si basa il presente Sistema Disciplinare sono:

Legalità: l'art. 6, comma 2, lett. e), del D. Lgs. n. 231/01 impone che il modello organizzativo e gestionale debba introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso; è quindi onere dell'Organizzazione

predisporre preventivamente un insieme di Regole di Condotta, principi attuativi del modello, identificazione precisa delle fattispecie

Comunicazione, Informazione e pubblicità del MOG: l'organizzazione deve consentire un'adeguata comunicazione ed informazione del MOG rendendo conoscibile a tutti i principi in esso contenuti.

La corretta informazione e pubblicità del MOG (anche affissione nel luogo di lavoro in apposite bacheche o spazi dedicati che possano accogliere il materiale a disposizione dei destinatari) comporta la chiarezza del successivo contraddittorio tra le parti interessate qualora vengano imputati degli addebiti.

Gradualità e proporzionalità: le sanzioni disciplinari sono state elaborate e verranno applicate secondo la gravità dell'infrazione, tenendo conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive aggravanti e non, che hanno caratterizzato la condotta contestata e dell'intensità della lesione del bene aziendale tutelato;

Tipicità: la condotta contestata deve essere espressamente prevista ed inoltre dovrà sussistere adeguata corrispondenza tra l'addebito contestato e l'addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare.

Tempestività: il procedimento disciplinare e l'eventuale irrogazione della sanzione devono avvenire entro un termine ragionevole e certo dall'apertura del procedimento stesso.

La recidiva costituisce un'aggravante ed importa l'applicazione di una sanzione più grave.

Giusto contraddittorio: su impulso dell'ODV è sempre prevista la Previa audizione del presunto responsabile in contraddittorio, il provvedimento definitivo di irrogazione della sanzione sarà sempre comunicato in forma scritta all'interessato

6.b Sistema sanzionatorio e misure nei confronti dei dipendenti

il Decreto prevede l'adozione di Sistema Disciplinare che sanziona le eventuali violazioni delle misure previste nel Modello attuate dai soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto "apicale".

In tal senso dovranno essere considerati tutti i soggetti che intrattengano un rapporto di lavoro subordinato con l'ente.

Costituirà un inadempimento contrattuale il venir meno e comunque non rispettare il MOG. Il Codice Etico, le norme di comportamento stabilite, le regole di cui alle procedure.

In base ai principi generali di cui al sistema disciplinare, le sanzioni saranno applicate sulla base dell'effettiva rilevanza e saranno proporzionate in base alla loro gravità.

I procedimenti disciplinari-sanzionatori hanno impulso con la richiesta o segnalazione da parte dell'ODV.

Le sanzioni previste sono stabilite in base alla gradualità ed alla proporzionalità come segue:

Richiamo verbale

Ammonizione scritta

Multa fino a tre ore di retribuzione

Sospensione dal lavoro fino ad un massimo di tre giorni

Licenziamento per giusta causa o giustificato motivo

I dipendenti, cioè tutti i soggetti che sono legati all'Ente da un rapporto di lavoro subordinato devono rispettare i seguenti principi e seguire i seguenti comportamenti identificati e connessi al rapporto contrattuale in essere:

contribuire, insieme al datore di lavoro, ai preposti, ed a tutto lo staff, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dai soggetti apicali e dai loro responsabili, ai fini della protezione collettiva e individuale; utilizzare correttamente tutte le attrezzature di lavoro e mezzi messi a loro disposizione; segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità; non compiere di propria iniziativa operazioni o comportamenti difformi alle statuizioni contrattuali e che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; partecipare ai programmi di formazione e di aggiornamento; sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Quanto sopra anche in previsione di quanto statuito nel D. Lgs. n. 81/2008.

Le violazioni previste (verso il MOG, Il Codice Etico, le norme di comportamento stabilite, le regole di cui alle procedure) sono tutte quelle che espongono l'ente al rischio di commissione reato, senza che il reato venga poi commesso e la relativa sanzione venga irrogata all'Ente, che procuri un danno all'Ente o lo esponga ad una situazione oggettiva di pericolo all'integrità dei suoi beni, o comunque indirizzate in modo univoco al compimento del reato, tale da determinare l'irrogazione della sanzione.

6.c Sistema sanzionatorio e misure nei confronti dei soggetti apicali

In caso di violazione, da parte dei soggetti in posizione apicale, del Modello e delle regole di comportamento imposte dal Codice Etico e delle procedure, il Presidente della Fondazione procederà ad una valutazione della casistica sulla base dei principi generali di cui sopra e valuterà i fatti e i comportamenti assumendo le opportune condotte nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili.

Le violazioni previste (verso il MOG, Il Codice Etico, le norme di comportamento stabilite, le regole di cui alle procedure) sono tutte quelle che espongono l'ente al rischio di commissione reato, senza che il reato venga poi commesso e la relativa sanzione venga irrogata all'Ente, che procuri un danno all'Ente o lo esponga ad una situazione oggettiva di pericolo all'integrità dei suoi beni, o comunque indirizzate in modo univoco al compimento del reato, tale da determinare l'irrogazione della sanzione.

6.d Sistema sanzionatorio e misure nei confronti degli organi dell'Ente

Nel caso in cui le violazioni previste (verso il MOG, Il Codice Etico, le norme di comportamento stabilite, le regole di cui alle procedure) vengano commesse da soggetti facenti parte degli organi interni all'Ente, intendendosi come violazioni tutti quei comportamenti che espongono l'ente al rischio di commissione reato, senza che il reato venga poi commesso e la relativa sanzione venga irrogata all'Ente, che procurino un danno all'Ente o lo esponga ad una situazione oggettiva di pericolo all'integrità dei suoi beni, o comunque indirizzate in modo univoco al compimento del reato, tale da determinare l'irrogazione della sanzione, le sanzioni irrogate saranno le seguenti:

Richiamo scritto

Sospensione temporanea dalla carica

Revoca dalla carica e esclusione dalla Fondazione

6.e Sistema sanzionatorio e misure nei confronti dei collaboratori, consulenti, fornitori e partner

Qualora vengano riscontrate la violazione del Modello, del Codice Etico, delle norme di comportamento stabilite, delle regole di cui alle procedure da parte di un Terzo Destinatario, collaboratori esterni, consulenti, fornitori e partner, la Fondazione potrà porre in essere i seguenti interventi sanzionatori:

In caso di inosservanza da parte del collaboratore terzo delle regole comportamentali, la Fondazione potrà determinare la risoluzione di qualsivoglia rapporto contrattuale o di consulenza con salvezza di diritti circa l'eventuale richiesta di risarcimento qualora dal comportamento tenuto dal collaboratore sia derivato un danno.

6.f Sistema sanzionatorio e misure nei confronti dei volontari

Nel caso in cui le violazioni previste (verso il MOG, Il Codice Etico, le norme di comportamento stabilite, le regole di cui alle procedure) vengano commesse da soggetti che esplicino attività di volontariato saranno irrogate le seguenti sanzioni:

Richiamo scritto

Sospensione temporanea dallo svolgimento delle attività

Allontanamento dalla Fondazione

PARTE SPECIALE

Il Decreto Legislativo nr. 231/2001

Nella sezione denominata “speciale” del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo verranno descritte ed analizzate le principali fattispecie di reato previste dal D.Lgs. n° 231/2001 in relazione alle quali viene ravvisato un ipotetico ed apprezzabile rischio di commissione di reato.

La presente Parte Speciale è afferente a tutti quei comportamenti posti in essere da amministratori, revisori, dipendenti, soci, collaboratori, consulenti esterni e partner della Fondazione che operano nelle aree cd di rischio.

Al fine di favorire la formazione e l’informazione di ogni soggetto organi associativi, dipendenti, collaboratori, volontari inseriti nell'organigramma organizzativo della Fondazione, si riportano le singole fattispecie di reato contemplate dagli artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/2001 per i fini e gli obiettivi perseguiti.

L’obiettivo della Fondazione (finalità benefiche e di supporto nell’ambito nell’emarginazione sociale di minori, infanzia ed adolescenza), comporta come corollario che chi opera nell’ambito delle attività della Fondazione è mosso ed animato da una spinta solidaristica ed etica di grande pregnanza, di talché si può ben affermare che è ragionevole sostenere che la prospettiva di rendersi protagonista di condotte criminose non appaia configurabile ma, ciononostante occorre procedere ad una prospettazione delle singole fattispecie di sui al D. Lgs. 231/2001 che possono assumere idonea rilevanza.

Sono, dunque, descritti i comportamenti connessi ed i processi organizzativi che secondo l'analisi svolta possono essere potenzialmente esposti e “a rischio”.

Per l’elenco completo delle categorie di reati, si rinvia al “Catalogo dei reati” di cui al Decreto nonché all’enucleazione completa degli articoli riportati, in alcuni casi a seguire, per mera comodità di lettura per estratto.

SEZIONE “A” Reati contro la Pubblica Amministrazione rif. artt. 24-25 Decreto:

REATI DI TIPO CORRUTTIVO CORRUZIONE PER L’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE E AMBITO APPLICATIVO (ARTT. 318 E 320 C.P.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per compiere un atto di propria competenza riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa. La pena prevista per il soggetto che realizza la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a tre anni. Ai sensi dell'art. 320 c.p. le disposizioni di cui all'art. 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato: in tali casi, tuttavia, le pene previste dal legislatore sono ridotte fino ad un terzo rispetto alle fattispecie delittuose che vedono coinvolto un pubblico ufficiale.

CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO, CIRCOSTANZE AGGRAVANTI E AMBITO APPLICATIVO (ARTT. 319, 319-BIS E 320 C.P.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 319 c.p. si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per compiere un atto contrario ai suoi doveri di ufficio o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa. Per questa fattispecie di reato la pena può essere aumentata ai sensi dell'art. 319-bis c.p. qualora l'atto contrario ai doveri di ufficio abbia ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene. Ai sensi dell'art. 320 c.p., le disposizioni dell'art. 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio: in tali casi, tuttavia, le pene previste dal legislatore sono ridotte fino ad un terzo rispetto alle fattispecie delittuose che vedono coinvolto un pubblico ufficiale.

CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319 TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario, si corrompa un pubblico ufficiale, e dunque un magistrato, un cancelliere o altro funzionario dell'autorità giudiziaria (si pensi ad esempio al caso in cui un Esponente dell'Ente faccia "pressioni" su un Pubblico Ministero per ottenere una richiesta di archiviazione di un procedimento penale). La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da tre a venti anni.

INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART. 319-QUATER C.P.) Tale ipotesi di reato si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. In questo caso il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio è punito con la reclusione da tre a otto anni.

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga offerto o promesso danaro o altre utilità ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto di sua competenza o compiere un atto contrario ai suoi doveri di ufficio) e tale offerta o promessa non venga accettata. La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la pena prevista per la fattispecie di cui all'art. 318 c.p., ridotta di un terzo, qualora l'offerta o la promessa sia fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a compiere un atto del suo ufficio; qualora invece l'offerta o la promessa sia fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, la pena è quella prevista per la fattispecie di cui all'art. 319 c.p., ridotta di un terzo.

LA CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.)

La concussione consiste nella strumentalizzazione, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, della propria qualifica soggettiva o delle attribuzioni ad essa connesse, al fine di costringere o indurre taluno alla consegna o alla promessa di prestazioni non dovute (denaro o altre utilità). Solo il concussore è assoggettato a pena, in quanto il concusso è la vittima del reato.

TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 640, COMMA 2, N. 1 C.P.)

Quando per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici e raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno (di tipo patrimoniale) a tali enti. Si pensi, in particolare, alla trasmissione all'amministrazione finanziaria di documentazione contenente false informazioni al fine di ottenere un rimborso fiscale non dovuto; ovvero, più in generale, all'invio ad enti previdenziali o amministrazioni locali di comunicazioni contenenti dati falsi in vista di un qualsiasi vantaggio o agevolazione per l'Ente.

TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640 BIS C.P.)

Il reato in oggetto si perfeziona allorché i fatti di cui al precedente art. 640 c.p. riguardano l'ottenimento di contributi, finanziamenti o altre erogazioni concesse dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea. La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da uno a sei anni.

LE IPOTESI DI MALVERSAZIONE E DI INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO (ART. 316 BIS C.P.)

Tale ipotesi di reati si configura nei confronti di chiunque, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dall'Unione Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina a tali attività. Per l'integrazione del reato è sufficiente che anche solo una parte delle attribuzioni ricevute sia stata impiegata per scopi diversi da quelli previsti, non rilevando, in alcun modo, che l'attività programmata sia stata comunque svolta.

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO (ART. 316-TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo.

L'IPOTESI DI REATO CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (ART. 377-BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui una persona, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

SEZIONE. "B" – REATI SOCIETARI rif. art 25 ter Decreto

Le ipotesi di falsità FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ART. 2621 C.C.) FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI IN DANNO DELLA SOCIETÀ, DEI SOCI O DEI CREDITORI (ART. 2622 C.C.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2621 c.c. si configura nel caso, in cui nell'intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, vengano esposti, nei bilanci,

nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ma anche attraverso una valutazione artificiosa di beni o valori inseriti in dette comunicazioni. Soggetti attivi di tali reati sono i soggetti apicali e/o preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

AGGIOTAGGIO (ART. 2637 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. Si pensi ad esempio al caso in cui vengano diffuse dalla Società degli studi su società non quotate con previsioni di dati e suggerimenti esagerati e/o falsi.

SEZIONE "C" - REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO rif. art 25 septies Decreto

OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 C. P.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME (ART. 590 COMMA 3 C. P.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime. Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 c. p., la lesione è considerata grave nei seguenti casi: "1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo". Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 cod. pen., "la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva: una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso"

SEZIONE "D" - REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI rif. art 24 bis Decreto

FALSITÀ IN DOCUMENTI INFORMATICI (ART. 491-bis C.P.)

L'articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un documento informatico. I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali. Per documento informatico deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati

giuridicamente rilevanti A titolo esemplificativo, integrano il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di inserimento fraudolento di dati falsi nelle banche dati pubbliche oppure la condotta dell'addetto alla gestione degli archivi informatici che proceda, deliberatamente, alla modifica di dati in modo da falsificarli

ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615- ter C.P.)

Tale reato si realizza quando un soggetto "*abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo*".

DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERRUPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-quinquies C.P.)

Tale reato si realizza qualora qualcuno "*allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici*". Tale reato è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329,00.

INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-quater C.P.)

Tale ipotesi di reato si integra qualora un soggetto fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisce o interrompe tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico. La norma tutela la libertà e la riservatezza delle comunicazioni informatiche o telematiche durante la fase di trasmissione al fine di garantire l'autenticità dei contenuti e la riservatezza degli stessi. La fraudolenza consiste nella modalità occulta di attuazione dell'intercettazione, all'insaputa del soggetto che invia o cui è destinata la comunicazione.

INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERRUPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617- quinquies C.P.)

Questa fattispecie di reato si realizza quando qualcuno, "fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico".

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (ART. 635-bis C.P.)

Tale fattispecie reato si realizza quando un soggetto "*distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui*". Tale reato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia o se è commesso abusando della qualità di operatore del sistema. Il reato,

ad esempio, si integra nel caso in cui il soggetto proceda alla cancellazione di dati dalla memoria del computer senza essere stato preventivamente autorizzato da parte del titolare del terminale. Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio dell'ente laddove, ad esempio, l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte del fornitore della Società o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del fornitore.

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 635-quater C.P.)-

Questo reato si realizza quando un soggetto "mediante le condotte di cui all'art. 635-bis (danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento". Tale reato è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema. Si tenga conto che qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacolo. Ai sensi dell'art. 635-quater (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) si ha reato quando si distrugga, danneggi o renda, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento". Tale reato è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni. Il reato si può configurare nel caso in cui un Dipendente cancelli file o dati, relativi ad un'area per cui sia stato abilitato ad operare, per conseguire vantaggi interni (ad esempio, far venire meno la prova del credito da parte di un ente o di un fornitore) ovvero che l'amministratore di sistema, abusando della sua qualità, realizzi i comportamenti illeciti in oggetto per le medesime finalità già descritte.

FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA (ART. 640- quinquies C.P.)

Si ha quando il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

SEZIONE "E" REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE rif. art 25 quinquies

LE FATTISPECIE DI REATO RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÙ O SERVITÙ (art. 600 c.p.)

Quando un soggetto esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. La pena prevista è la reclusione da otto a venti anni ed è aumentata da un terzo alla metà

se i fatti sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo degli organi.

PROSTITUZIONE MINORILE (art. 600-bis c.p.)

Il reato si compie quando viene indotta alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero se ne favorisce o sfrutta la prostituzione. La pena prevista è reclusione da sei a dodici anni e la multa da 15.493 Euro a 154.937 Euro. Il reato si configura, inoltre, quando vengono compiuti atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica. In questo caso è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni o la multa non inferiore a 5.164 Euro. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto.

PORNOGRAFIA MINORILE (art. 600-ter c.p.)

Il reato si configura da parte di chi sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico. La pena prevista è la reclusione da sei a dodici anni e la multa da 25.822 Euro a 258.228 Euro. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 Euro a 51.645 Euro. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da 1.549 Euro a 5.164 Euro.

DETENZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO (art. 600-quater c.p.)

Il reato si compie ad opera di chi, consapevolmente, si procura o dispone materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto. La pena prevista è la reclusione fino a tre anni o la multa non inferiore a 1.549 Euro. **PORNOGRAFIA VIRTUALE (art. 600-quater .1 c.p.).** Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

INIZIATIVE TURISTICHE VOLTE ALLO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE MINORILE (art. 600-quinquies c.p.)

La fattispecie delittuosa si configura ad opera di chi organizza o propaga viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività. La pena prevista è la reclusione da sei a dodici anni e la multa da 15.493 Euro a 154.937 Euro.

TRATTA DI PERSONE (art. 601 c.p.)

Il reato si realizza da parte di chi commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'art. 600 c.p. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce

mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno. La pena prevista è la reclusione da otto a venti anni.

ACQUISTO E ALIENAZIONE DI SCHIAVI (art. 602 c.p.)

La fattispecie si concretizza da parte di chi, fuori dei casi indicati nell'articolo 601 c.p., acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 c.p. La pena prevista è la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo degli organi.

ADESCAMENTO DI MINORENNI (art. 609-undecies c. p)

SEZIONE F - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA 1. LE FATTISPECIE DI REATO rif art 25 octies Decreto

RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto; si intende l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito ed oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene. Per "ricezione" si intende ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente. Per "occultamento" si intende il nascondimento del bene proveniente da delitto dopo averlo ricevuto. Perché sussista il reato non è necessario che il denaro o i beni debbano provenire direttamente o immediatamente da un qualsiasi delitto, ma è sufficiente anche una provenienza mediata, a condizione che l'agente sia consapevole di tale provenienza.

RICICLAGGIO (ART. 648 BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Per "sostituzione" si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi. Per "trasferimento" si intende la condotta consistente nel ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali. Per la realizzazione di tale reato, dunque, è richiesto un quid pluris rispetto al reato di ricettazione, ovvero il compimento di atti o fatti diretti alla sostituzione del denaro. La pena prevista per il soggetto che realizza la fattispecie criminosa è la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da Euro 1.032 ad Euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio dell'attività professionale.

IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648 TER C. P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità.

SEZIONE G - REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Si tratta di tutte le fattispecie delittuose di cui agli artt.171, primo comma, lettera a-bis e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio). La Legge sul diritto d'autore (L 633/1941) protegge: - tutte le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione; - i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20giugno 1978, n. 399; - le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore. In particolare, sono comprese nella protezione: 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale; 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale; 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti; 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia; 5) i disegni e le opere dell'architettura; 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta; 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta; 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. 9) le banche di dati intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto; 10) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

SEZIONE H - REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA 1. LE FATTISPECIE DI REATO Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, d. lgs.231/01)

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (art. 416 C.P.)

La fattispecie di reato si realizza quando tre o più persone si associano tra loro allo scopo di commettere più delitti. Dunque, il reato associativo si caratterizza per tre elementi fondamentali, costituiti: a) da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; b) dall'indeterminatezza del programma criminoso, che distingue tali reati dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato; c) dall'esistenza di una struttura organizzativa idonea e adeguata a realizzare gli obbiettivi criminosi presi di mira. La pena prevista per coloro che promuovono o costituiscono od organizzano la Fondazione nonché per i capi della stessa è la reclusione da tre a sette anni; mentre per chi vi partecipa è prevista la pena della reclusione da uno a cinque anni. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni, mentre se il numero degli associati è di dieci o più subentra la maggiorazione della pena.

DELITTI DI ASSOCIAZIONE A DELINQUERE FINALIZZATA ALLA RIDUZIONE O AL MANTENIMENTO IN SCHIAVITÀ, ALLA TRATTA DI PERSONE, ALL'ACQUISTO E ALIENAZIONE DI SCHIAVI ED AI REATI CONCERNENTI LE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI SULL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA DI CUI ALL'ART. 12 D. LGS 286/1998 (ART. 416, SESTO COMMA C.P.)

Tale ipotesi criminosa si realizza sempre quando tre o più persone si associano tra loro allo scopo di commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone o acquisto o alienazione di schiavi. La pena prevista è la reclusione da cinque a quindici anni per i promotori ed i capi dell'associazione, mentre da quattro a nove anni per i soli partecipanti; se l'associazione è diretta a promuovere, dirigere, organizzare, finanziare o effettuare il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero a compiere altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente (dunque per quei reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998), la pena prevista è la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di € 15.000 per ogni soggetto.

ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (ART. 74 DPR 9 OTTOBRE 1990, N. 309)

La fattispecie di reato si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere il delitto di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope. La pena prevista per chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è la reclusione non inferiore a venti anni, per chi vi partecipa la reclusione non inferiore a dieci anni. Sono previsti aumenti di pena se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope o se l'associazione è armata, ovvero quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI RAPINA O DI ESTORSIONE (ART. 630C.P.)

La fattispecie di reato si realizza con il sequestro di una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione. Dunque, affinché si configuri il delitto è necessario e sufficiente che il soggetto passivo subisca una limitazione della libertà personale. La pena prevista è la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Sono altresì previste delle riduzioni di pena nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti.

DELITTI CONCERNENTI LA FABBRICAZIONE ED IL TRAFFICO DI ARMI DA GUERRA, ESPLOSIVI ED ARMI CLANDESTINE (ART. 407 COMMA 2 LETTERA A C.P.P.)

La fattispecie delittuosa si configura tramite la illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo,

escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (ovvero: le armi «da bersaglio da sala», le armi ad emissione di gas, le armi ad aria compressa o gas compressi, gli strumenti lanciarazzi e le armi destinate alla pesca).

SEZIONE I - REATI AMBIENTALI rif art. 25-undecies del Decreto

Art. 452-bis c.p. – Inquinamento ambientale - Art. 452-quater c.p. – Disastro ambientale - Art. 452-quinquies c.p. – Delitti colposi contro l'ambiente - Art. 452-sexies c.p. – Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività - Art. 452-octies c.p. – Circostanze aggravanti - Art. 727-bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

Art. 733-bis c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto - Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6) - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque di mare da parte di navi o aeromobili (D. Lgs. 152/2006, art. 137) - Attività di gestione rifiuti non autorizzata (D. Lgs. n. 152/2006, art. 256) - Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs. n. 152/2006, art. 257) - Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. n. 152/2006, art. 259).

COMPORAMENTI- ATTUAZIONE- PROCEDURE

Nello specifico i comportamenti quindi da attuare saranno:

SEZIONE "A" Reati contro la Pubblica Amministrazione rif. artt. 24-25 Decreto:

Attività di rischio individuate:

gestione dei rapporti con la P.A.;

- acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni e finanziamenti concessi da soggetti pubblici;
- partecipazioni a bandi di gara indetti dalla P.A.;
- gestione del rapporto contrattuale con gli enti concedenti i servizi;
- predisposizione di bandi di gara o richieste di offerta;
- aggiudicazione dell'appalto.

Regole di comportamento da seguire:

- osservare le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano le attività aziendali che comportano contatti e/o rapporti con Enti Pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblici Servizi e persone esercenti un servizio di pubblica necessità;
- improntare i rapporti con gli Enti alla massima trasparenza, correttezza ed imparzialità;

- controllo da parte dei Responsabili sui collaboratori che effettuano attività nei confronti di enti pubblici, che qualsiasi contatto o rapporto, anche occasionale, con i medesimi enti pubblici sia svolto in modo lecito e regolare.

Controllo ODV:

Verifica corretta esplicitazione delle attività e dei comportamenti.

SEZIONE. "B" – REATI SOCIETARI rif. art 25 ter Decreto

Attività di rischio individuate:

- predisposizione delle comunicazioni relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
- gestione dei rapporti con gli organi associativi ed i destinatari;

Regole di comportamento da seguire:

- agire, ciascuno secondo la propria funzione, la propria mansione o il proprio incarico, in osservanza dei principi di correttezza, trasparenza e collaborazione;
- fornire informazioni veritiere ed appropriate sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione.
- garantire il controllo interno anche promuovendo la libera e corretta formazione ed assunzione delle decisioni assunte dagli organi direttivi;
- astenersi dall'abusare delle proprie funzioni e poteri statutariamente previsti, dal predisporre e/o comunicare dati falsi, lacunosi o in ogni modo scorretti al fine di fornire una descrizione non veritiera della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione, dal porre in essere atti simulati e/o fraudolenti, nonchè diffondere notizie non veritiere al fine di alterare la regolare formazione della della volontà dell'Ente.

Controllo ODV:

- proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure relative alla prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, monitorare il rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei reati societari, conservare le evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti; esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

SEZIONE "C" - REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO rif. art 25 septies Decreto

Attività di rischio individuate:

- rispetto della normativa in materia di sicurezza sul luogo di lavoro;
- individuazione dei rischi aziendali esistenti e loro recepimento nel DVR;
- gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- formazione ed informazione dei lavoratori, con particolare riguardo alle mansioni agli stessi assegnate e alle qualifiche richieste per lo svolgimento di ciascuna attività;
- monitoraggio, messa in sicurezza e manutenzione dei luoghi di lavoro
- gestione e monitoraggio degli appalti in generale;
- sistema delle deleghe e procure in materia di sicurezza.

Regole di comportamento da seguire:

- Compiti e responsabilità: nella definizione dei compiti organizzativi ed operativi dei Lavoratori, devono essere esplicitati e resi noti anche quelli relativi alle attività di sicurezza di loro competenza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse ed i compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di SSL.
- Pianificazione delle attività - nella definizione dei compiti organizzativi ed operativi dei lavoratori, devono essere esplicitati e resi noti anche quelli relativi alle attività di sicurezza di loro competenza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse ed i compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di sicurezza sul lavoro.
- Organizzazione del lavoro, programmazione e attuazione delle misure preventive e protettive con la descrizione dei luoghi di lavoro e degli eventuali processi produttivi
- Nell'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di Lavoro si avvale, ricorrendo anche a soggetti esterni alla Società, del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi professionali.
- Comunicazione, formazione ed informazione.

Controllo ODV:

- partecipare agli incontri organizzati con le funzioni preposte alla sicurezza valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti, accedere a tutta la documentazione disponibile in materia.

La funzione preposta alla sicurezza (Datore di lavoro ed RSPP) deve informare, nel rispetto della

normativa sulla privacy, l'Organismo di Vigilanza periodicamente, e comunque con frequenza almeno semestrale, attraverso uno specifico report, sugli aspetti significativi afferenti le diverse attività di propria competenza, in particolare per quanto attiene all'attività di formazione/informazione in tema di sicurezza; livelli di incidentalità, contestazioni di violazioni della normativa sulla sicurezza da parte

della autorità competente ed esito delle relative prescrizioni; documenti di riesame della direzione sul sistema gestionale per la salute e la sicurezza, ove tale sistema sia stato formalmente implementato.

SEZIONE “D” - REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI rif. art 24 bis Decreto

Attività di rischio individuate:

- gestione nomi utenti, password e altri sistemi di sicurezza per l'accesso e l'utilizzo dei sistemi informativi aziendali; accesso ed utilizzo della rete aziendale, di internet e della posta elettronica; installazione di nuove apparecchiature; invio telematico di atti, documenti e scritture.

Regole di comportamento da seguire:

- non porre in essere quei comportamenti che integrano le fattispecie di reato o, sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo);

· non divulgare informazioni relative ai sistemi informatici associativi;

· non utilizzare i sistemi informatici della Fondazione per finalità non connesse alla mansione svolta.

- Divieto di: introdurre nelle sedi della Fondazione computer, periferiche, altre apparecchiature o software senza preventiva autorizzazione del soggetto responsabile individuato; modificare la configurazione di postazioni di lavoro fisse o mobili; acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici.

Controllo ODV:

- verifica periodica della correttezza dei comportamenti ed esame delle segnalazioni di presunte violazioni del Modello con conseguenti gli accertamenti ritenuti necessari o opportuni.

SEZIONE “E” REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE rif. art 25 quinquies

Attività di rischio individuate:

Le principali aree a rischio reato in cui l'a Fondazione potrebbe essere coinvolta con riferimento a quelle da ritenersi maggiormente “sensibili” in base alla normativa richiamata.

Regole di comportamento da seguire:

Comportamento sempre improntato a correttezza e trasparenza e divieto di qualsiasi comportamento che possa integrare una condotta rilevante di una qualsivoglia fattispecie di reato contemplata dall'art.25 -undecies del D.Lgs. 231/01.

Controllo ODV:

Oltre alla generale e sempre prescritta attività di controllo e verifica, l'ODV deve monitorare sul rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei suddetti reati, deve esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

SEZIONE F - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA 1. LE FATTISPECIE DI REATO rif art 25 octies Decreto

Attività di rischio individuate:

- gestione dei flussi finanziari, tutti i pagamenti effettuati a favore della Fondazione devono essere effettuati a mezzo di bonifico bancario o tramite assegno intestato alla Fondazione.

Regole di comportamento da seguire:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai Reati di Riciclaggio;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità qualnon utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari.

Controllo ODV:

. monitorare l'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei Reati di Riciclaggio, fare verifiche ed esami.

SEZIONE G - REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Attività di rischio individuate:

- attività di presentazione della Fondazione al pubblico, anche attraverso l'ausilio di consulenti;
- attività connesse all'acquisto e all'utilizzo di software, banche dati o di qualsiasi altra opera dell'ingegno tutelata dal diritto d'autore.

Regole di comportamento da seguire:

regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla normativa di settore al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro il diritto d'autore.

Controllo ODV:

Controllo, monitoraggio, esame e segnalazioni.

SEZIONE H - REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA 1. LE FATTISPECIE DI REATO Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, d. lgs.231/01)

Attività di rischio individuate:

Particolare rilevanza deve essere riconosciuta alle Attività connesse alla gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture.

Regole di comportamento da seguire:

- divieto di: porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-bis1, d. lgs. 231/2001);

Controllo ODV:

-Controllo, monitoraggio, esame e segnalazioni.

SEZIONE I - REATI AMBIENTALI rif art. 25-undecies del Decreto

Attività di rischio individuate:

- Tutte le aree di rischio con riferimento alle fattispecie di cui all'art.25-undecies del D.Lgs.231/01

Regole di comportamento da seguire:

- Divieto di qualsiasi comportamento che possa integrare una condotta rilevante di una qualsivoglia fattispecie di reato contemplata dall'art.25 -undecies del D.Lgs. 231/01.

Controllo ODV:

-Controllo, monitoraggio, esame e segnalazioni.

In ogni caso all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione rilevante.